

XV legislatura

**Schema di decreto del Presidente  
della Repubblica recante il  
regolamento di riorganizzazione del  
Ministero dell'economia e delle  
finanze**

(Atto del Governo n. 179)

Novembre 2007  
n. 62



servizio del bilancio  
del Senato



## Servizio del Bilancio

**Direttore** dott. Clemente Forte

tel. 3461

## Segreteria

tel. 5790

## Uffici

### **Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi**

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata**

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa**

dott. Renato Loiero

tel. 2424

### **Consigliere addetto al Servizio**

dott. Stefano Moroni

tel. 3627

# INDICE

<b>PREMESSA</b> .....	<b>1</b>
<b>CAPO I (ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO)</b> .....	<b>2</b>
<b>SEZIONE I (Dipartimenti del Ministero)</b> .....	<b>2</b>
<i>Articoli 1-4 (Dipartimenti del Ministero - Capi dei dipartimenti - Comitato permanente per il coordinamento delle attività in materia di finanza pubblica - Comitati interdipartimentali)</i> .....	2
<b>SEZIONE II (Organi collegiali, altri organismi ed istituzioni)</b> .....	<b>5</b>
<i>Articolo 4 (Organi collegiali, altri organismi ed istituzioni)</i> .....	5
<b>CAPO II (ARTICOLAZIONE DEI DIPARTIMENTI)</b> .....	<b>6</b>
<b>SEZIONE I (Dipartimento del tesoro)</b> .....	<b>6</b>
<i>Articoli 5-7 (Competenze del Dipartimento del tesoro - Attribuzioni delle direzioni del Dipartimento del tesoro - Consiglio tecnico-scientifico degli esperti)</i> .....	6
<b>SEZIONE II (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato)</b> .....	<b>8</b>
<i>Articoli 8-14 (Competenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Sistema delle Ragionerie - Uffici centrali di bilancio - Ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Comitato di consulenza -; Incarichi specifici previsti dall'ordinamento)</i> .....	8
<b>SEZIONE III (Dipartimento delle finanze)</b> .....	<b>11</b>
<i>Articoli 15-16 (Competenze del Dipartimento delle finanze - Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze)</i> ...	11
<b>SEZIONE IV (Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi)</b> .....	<b>13</b>
<i>Articoli 17-18 (Competenze del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi)</i> .....	13
<b>Relazione tecnica al CAPO II</b> .....	<b>15</b>
<i>(Articoli da 5 a 18)</i> .....	15
<b>CAPO III (ORGANI DI CONSULENZA, COLLEGIALI, ALTRI ORGANISMI ED ISTITUZIONI)</b> .....	<b>24</b>
<i>Articoli 19-20 (Utilizzo ottimale degli esperti operanti negli organismi di consulenza dei Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria generale dello</i>	

<i>Stato - Disposizioni in materia di personale del Servizio consultivo ed ispettivo tributario) .....</i>	<i>24</i>
<b>CAPO IV (ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE).....</b>	<b>26</b>
<i>Articoli 21-24 (Soppressione dei Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nonché delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali dei servizi vari - Ragionerie territoriali dello Stato - Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze - Disposizioni in materia di organizzazione degli Uffici territoriali) .....</i>	<i>26</i>
<b>CAPO V (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE) 32</b>	
<i>Articoli 25-26 (Dotazioni organiche - Ruolo del personale).....</i>	<i>32</i>
<b>CAPO VI (NORME COMUNI, TRANSITORIE, FINALI E DI ABROGAZIONE) .....</b>	<b>37</b>
<i>Articoli 27-28 (Disposizioni transitorie - Norme finali e abrogazioni).....</i>	<i>37</i>

## **PREMESSA**

Il presente schema di D.P.C.M. è adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 404-416, 426-428 e 474-477, della legge finanziaria 2007, che prevede altresì che l'attuazione del riordino del Ministero dell'economia e delle finanze sia effettuata nell'obiettivo di realizzare risparmi di spesa.

Si segnala che la RT non è formulata secondo lo schema *standard* di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2004.

L'esame che segue riguarda le sole disposizioni ritenute di interesse.

# CAPO I

## (ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO)

### SEZIONE I

#### (Dipartimenti del Ministero)

#### *Articoli 1-4*

#### *(Dipartimenti del Ministero - Capi dei dipartimenti - Comitato permanente per il coordinamento delle attività in materia di finanza pubblica - Comitati interdipartimentali)*

**L'articolo 1**, al comma 1, stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze, è articolato nei seguenti dipartimenti: *a)* Dipartimento del tesoro; *b)* Dipartimento della ragioneria generale dello Stato; *c)* Dipartimento delle finanze; *d)* Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi. Il comma 2 prevede che ciascun dipartimento è articolato negli uffici di livello dirigenziale generale di cui al Capo II. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti nel numero massimo di n. 945 posti complessivi.

**L'articolo 2**, comma 2 stabilisce tra l'altro che, ai fini del perseguimento dei risultati complessivi della gestione amministrativa, il capo del dipartimento assicura la stretta integrazione tra le attività degli uffici nello svolgimento delle funzioni.

**L'articolo 3**, comma 1, prevede l'istituzione del Comitato permanente per il coordinamento delle attività e delle metodologie in materia di finanza pubblica. Il Comitato è presieduto dal Ministro ed è composto dal Vice Ministro delegato per la materia tributaria e fiscale, ove nominato, dai Sottosegretario delegato a seguire la formazione e l'esame parlamentare dei disegni di legge di bilancio e finanziaria, e dai Capi Dipartimento del Ministero. Il comma 2 prevede che il Ministro, sentito il Comitato permanente di cui al comma 1, emana specifiche direttive ai Dipartimenti per garantire il pieno accesso informatico alle basi dati necessarie ai fini della predisposizione dei documenti di finanza pubblica e di previsione macroeconomica. Il comma 3 stabilisce che le attività in materia di coordinamento delle risorse umane e strumentali, delle attività informatiche e della sicurezza sui luoghi di lavoro, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono svolte dai Comitati Interdipartimentali cui sono chiamati a partecipare, su designazione dei capi dei dipartimenti, i dirigenti responsabili dei settori interessati. I Comitati presieduti dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi, supportano il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi nell'elaborazione di linee guida, strategie generali e piani operativi nelle materie di interesse e definiscono i livelli di servizio relativi alle attività amministrative.

**La RT** non considera nello specifico le disposizioni in esame. La relazione illustrativa riferisce invece che la previsione, all'articolo 3, di Comitati che assicurano il continuo confronto tra le articolazioni del Ministero in questioni comuni di particolare rilevanza e lo stesso richiamo dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato tra le articolazioni del ministero costituiscono il portato innovativo del nuovo regolamento.

Inoltre, segnala l'innovazione della previsione del Comitato permanente per il coordinamento delle attività in materia di finanza pubblica, in sostituzione della Conferenza dei Capi Dipartimento, specificando che tale nuovo organismo non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Infine, prosegue la relazione illustrativa, una notevole novità è costituita dai Comitati interdipartimentali nei quali viene assicurata la condivisione delle linee guida in materia di politiche delle risorse umane, per cui si afferma che in tali ambiti verrà definito il livello di servizi che il Dipartimento dell'Amministrazione generale si ingegnerà a garantire ai restanti dipartimenti.

**Al riguardo**, premesso che la nuova definizione degli ambiti funzionali del Ministero dell'economia e delle finanze indicata agli articoli 1 e 2 ricalca quanto già previsto dagli articoli da 1 a 5 del D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38, al netto della già avvenuta soppressione - e contestuale trasferimento delle risorse e delle competenze alla P.C.M. - del dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione, nulla da osservare circa la nuova articolazione

dipartimentale della amministrazione centrale ministero, per i profili di competenza.

Non di meno, per i profili di copertura, andrebbero chiarite le eventuali ricadute finanziarie del dispositivo indicato all'articolo 2, relativamente alla possibilità ivi riconosciuta di provvedere all'attivazione di strutture interfunzionali tra i vari Dipartimenti, con finalità sia operative che di supporto e logistiche. Ciò anche alla luce della circostanza che il successivo articolo 3, come specificato dalla relazione illustrativa, prevede comunque lo svolgimento di attività di coordinamento da parte dei detti comitati interdipartimentali<sup>1</sup>.

In merito, pertanto, pur considerata la clausola generale di invarianza indicata all'articolo 28, comma 2, appare opportuno un chiarimento<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> In proposito, nel corso dell'esame in V Commissione presso la Camera dei deputati, il rappresentante del Governo si è limitato alla affermazione secondo cui "agli adempimenti ivi previsti deve farsi fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente". Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 30 ottobre 2007, pagina 65.

<sup>2</sup> In tal senso, si osserva che recentemente anche la sezione Centrale di controllo di legittimità della Corte dei Conti ha negato il visto ad un decreto, perché non neutrale sotto il profilo finanziario, di riordino della Presidenza del Consiglio dei Ministri con cui si provvedeva alla istituzione di una struttura di coordinamento interdipartimentale, essenzialmente mirata allo svolgimento di funzioni di supporto logistiche e amministrative dei Dipartimenti già esistenti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. In tal senso, la Corte non ha ritenuto tale previsione conforme all'articolo 7, comma 4-*bis* del decreto legislativo n. 303 del 1999, in cui si prevede l'attivazione di tali strutture solo per lo svolgimento di attività di "compensazione dinamica delle azioni di competenza dei Dipartimenti" che potrebbero interferire tra loro e non per funzioni di supporto o logistiche. Cfr. CORTE DEI CONTI, Sezione Centrale di controllo di legittimità, I Collegio, Deliberazione n. 7/2007/P del 13 settembre 2007.



## **SEZIONE II**

### **(Organi collegiali, altri organismi ed istituzioni)**

#### *Articolo 4*

#### *(Organi collegiali, altri organismi ed istituzioni)*

L'articolo prevede che operino nell'ambito del Ministero: *a*) l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; *b*) la Scuola superiore dell'economia e delle finanze; *c*) il Servizio consultivo ed ispettivo tributario (SECIT); *d*) la Commissione Tecnica per la Finanza Pubblica di cui all'art 1 legge 27 dicembre 2006, n. 296.

**La RT** non considera nello specifico le norme in esame.

**Al riguardo,** trattandosi di organismi già previsti dalla legislazione vigente, di cui non risulta modificata la composizione, nulla da osservare.

## CAPO II (ARTICOLAZIONE DEI DIPARTIMENTI)

### SEZIONE I (Dipartimento del tesoro)

#### *Articoli 5-7*

#### *(Competenze del Dipartimento del tesoro - Attribuzioni delle direzioni del Dipartimento del tesoro - Consiglio tecnico-scientifico degli esperti)*

L'**articolo 5**, comma 1, prevede la competenza del Dipartimento del tesoro nel settore della politica economica e finanziaria. Il comma 3 stabilisce che il Dipartimento è articolato in uffici di livello dirigenziale generale. Il comma 5 stabilisce che, per le specifiche esigenze di consulenza studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo, sono assegnati al Dipartimento n. 2 posti di funzione di livello dirigenziale generale, di cui uno per l'esercizio delle funzioni di coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi. Il comma 6 pone alle dirette dipendenze del Direttore generale del tesoro uffici di livello dirigenziale non generale.

L'**articolo 6**, comma 1, stabilisce le funzioni della Direzione I - analisi economico-finanziaria. Il comma 2 prevede le funzioni della Direzione II - debito pubblico. Il comma 3 stabilisce le funzioni della Direzione III - rapporti finanziari internazionali. Il comma 4 prevede che le funzioni della Direzione IV - sistema bancario e finanziario affari legali. Il comma 5 prevede le funzioni della Direzione V - prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali. Il comma 6 prevede le funzioni della Direzione VI - operazioni finanziarie - contenzioso comunitario. Il comma 7 stabilisce le funzioni della Direzione VII - finanza e privatizzazioni. Il comma 8 prevede le funzioni della Direzione VIII valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico.

L'**articolo 7**, comma 1, prevede che il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti operi presso il Dipartimento del tesoro, rispondendo direttamente al Direttore generale del tesoro. Il comma 2 stabilisce che il Consiglio è composto da n. 16 esperti. Il comma 3 prevede che, per le funzioni di supporto e di segreteria, il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti si avvale delle strutture specificatamente individuate dal Direttore generale del tesoro. Il comma 4 stabilisce che il Consiglio è articolato in un collegio tecnico-scientifico ed un collegio degli esperti. Ciascuno composto da n. 8 membri. Il comma 5 prevede che il consiglio tecnico-scientifico degli esperti svolge, altresì, specifici compiti affidatigli dal Direttore generale del tesoro, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

**La RT** non considera, nello specifico, le norme in esame. Per i

profili complessivi del riordino si rinvia alle successive considerazioni formulate a margine della RT al Capo II.

**Al riguardo**, si segnala anzitutto che l'articolo 6 prevede il passaggio degli Uffici dirigenziali generali nelle materie di competenza dell'attività istituzionale "propria" del Dipartimento, da n. 7 a n. 8 unità, tenuto conto della soppressione del servizio dipartimentale affari generali, che l'articolo 1 del D.P.R. 28 aprile 1998, equipara, attualmente, a Direzione generale.

Inoltre, per i profili di copertura, appare altresì opportuna la richiesta di un chiarimento circa la sostenibilità, a valere delle sole risorse a l.v., per i compiti previsti dal nuovo regolamento per le seguenti Direzioni: V (Contenzioso valutario e analisi della vulnerabilità del sistema finanziario a fini antiriciclaggio) e VI (pagamenti in valuta e garanzie pubbliche), attesa la specificazione e la previsione di nuove attribuzioni rispetto al regolamento in vigore.

Infine, con riferimento all'articolo 7, andrebbe chiarito se l'adeguamento dei compiti del Consiglio tecnico-scientifico degli esperti, sebbene numericamente ridotto da n. 19 a n. 16 unità, risulti suscettibile di determinare onere aggiuntivi sulla finanza pubblica, dal momento che le assicurazioni formulate in tal senso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati non sembrerebbero di per sé escludere del tutto l'eventualità che ne derivino oneri aggiuntivi in termini di adeguamento delle strutture di supporto e segreteria ai compiti previsti e alla rinnovata composizione<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> In proposito, nel corso dell'esame in V commissione alla Camera dei deputati, il rappresentante del Governo si è limitato a riferire che "agli adempimenti ivi previsti deve farsi fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente". Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 30 ottobre, pagina 65 e seguenti.

## **SEZIONE II**

### **(Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato)**

#### ***Articoli 8-14***

***(Competenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  
- Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del  
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Sistema delle  
Ragionerie - Uffici centrali di bilancio - Ufficio centrale di  
ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di  
Stato - Comitato di consulenza -; Incarichi specifici previsti  
dall'ordinamento)***

L'**articolo 8**, **comma 1**, prevede che il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ha competenza nel settore delle politiche di bilancio e del coordinamento e verifica degli andamenti di finanza pubblica, sulla quale esercita il monitoraggio. **I commi 3 e 4** stabiliscono che il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato si articola in Uffici dirigenziali generali e non generali. **Il comma 5** stabilisce che, per le specifiche esigenze di consulenza studio e ricerca nelle materie di competenza degli Uffici di cui al presente articolo, sono assegnati al Dipartimento della R.G.S. n. 5 posti di funzione di livello dirigenziale generale, di cui uno posto alle dirette dipendenze del Ragioniere generale per il coordinamento delle attività del suo Ufficio ed un altro per l'esercizio delle funzioni di coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi. **Il comma 6** prevede che alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato operano anche uffici di livello dirigenziale non generale,

L'**articolo 9**, **comma 1**, stabilisce le funzioni dell'Ispettorato generale di finanza. **Il comma 2** prevede le funzioni dell'Ispettorato generale del bilancio. **Il comma 3** stabilisce le funzioni dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico. **Il comma 4** prevede le funzioni dell'Ispettorato generale per gli affari economici. **Il comma 5** stabilisce le funzioni dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni. **Il comma 6** prevede le funzioni dell'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea. **Il comma 7** stabilisce le funzioni dell'Ispettorato generale per la spesa sociale. **Il comma 8** prevede le funzioni dell'Ispettorato generale per l'Informatizzazione della Contabilità di Stato. **Il comma 9** stabilisce che l'Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica, che assorbe le funzioni del Centro nazionale di contabilità pubblica, il quale viene contestualmente soppresso, svolge compiti di finanza pubblica, di indirizzo e coordinamento normativo in materia di sistemi contabili delle Amministrazioni pubbliche. **Il comma 10** prevede che il Servizio studi dipartimentale, posto alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato, svolge attività di analisi metodologica, studio e ricerca a supporto delle attività di tutto il Dipartimento. **Il comma 11** stabilisce

che il Servizio studi svolge la funzione di raccordo operativo con la Commissione tecnica per la finanza pubblica di cui all'articolo I, comma 474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

**L'articolo 10** prevede che il sistema delle Ragionerie del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato è costituito da: a) Uffici centrali di bilancio; b) Ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; c) Ragionerie territoriali dello Stato.

**L'articolo 11, comma 1**, prevede che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, gli Uffici centrali del bilancio sono uffici di livello dirigenziale generale. Il comma 2 stabilisce le funzioni degli Uffici centrali del bilancio.

**L'articolo 12** prevede che presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato opera un Ufficio centrale di ragioneria di livello dirigenziale non generale che svolge nei confronti della stessa le funzioni attribuite agli Uffici centrali di bilancio.

**L'articolo 13, comma 1**, stabilisce che per le esigenze del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato opera anche un Comitato di consulenza, costituito da un numero di componenti non superiore a cinque. I componenti, ove appartenenti ad altre amministrazioni o ad enti pubblici, all'atto della nomina sono posti di diritto nella posizione di fuori ruolo.

**L'articolo 14** prevede che il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato provvede, altresì, al coordinamento e all'indirizzo dell'attività, di controllo e monitoraggio svolta dai dirigenti utilizzati ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza del Ministero.

**La RT** fa presente che la spesa complessiva per il Comitato dei consulenti indicato all'articolo 13 è stata fissata dal D.M. 21 gennaio 2005 in 1.196.000 euro; tale ammontare, a fronte di una retribuzione media complessiva lorda per esperto pari a 84.375 euro, desumibile dai parametri retributivi espressamente individuati nel decreto, consentiva l'attribuzione di un numero massimo di incarichi pari a 14.

Per effetto della modifica apportata dall'art. 13 del presente regolamento, il numero dei componenti viene ridotto a 5, con un risparmio di spesa, pari a 774.000 euro, da computare in quello derivante dall'applicazione della lett. e) del comma 404.

La relazione illustrativa si limita invece a riferire della novità costituita dalla prevista istituzione del Servizio studi dipartimentale della R.G.S. ai sensi dell'articolo 1, comma 476, della legge finanziaria 2007 (articolo 9, comma 11), finalizzato ad assicurare il

supporto alla Commissione tecnica per la finanza pubblica di cui al comma 474 della stessa finanziaria 2007, nonché delle competenze riconosciute al Dipartimento della R.G.S. in materia di introduzione dei criteri di contabilità economica e di monitoraggio del rispetto delle regole tecniche e delle attribuzioni stabilite dal decreto legislativo n. 82 del 2005 in materia di codice dell'Amministrazione digitale nelle P.A.(articolo 9, commi 9 e 10). La relazione illustrativa riferisce, inoltre, dell'assegnazione all'Ispettorato generale di finanza delle residue competenze dell'*ex* Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, soppresso dall'articolo 1, comma 486, della legge finanziaria 2007.

**Al riguardo**, in ordine agli effetti complessivi della riduzione di organico, si rinvia all'esame della RT al Capo II nel suo complesso.

Parimenti, relativamente al riordino degli uffici di ragioneria "territoriale" e ai profili metodologici inerenti alla neutralità finanziaria del riordino degli uffici della R.G.S., e della costituzione del nuovo organico dirigenziale, si rinvia alle osservazioni formulate anche sulla rimodulazione delle dotazioni organiche complessive agli articoli 17 e 18.

### **SEZIONE III**

#### **(Dipartimento delle finanze)**

##### ***Articoli 15-16***

##### ***(Competenze del Dipartimento delle finanze - Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze)***

L'articolo 15, comma 1, prevede le funzioni del Dipartimento delle finanze. Il comma 2 stabilisce che il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di "Direttore generale delle finanze". Il comma 3 prevede che il Dipartimento si articola in uffici di livello dirigenziale generale. Il comma 4 prevede che, per le specifiche esigenze di consulenza studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo, sono assegnati al Dipartimento n. 2 posti di funzione di livello dirigenziale generale, per l'esercizio dei relativi compiti, di cui uno per l'esercizio delle funzioni di coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi. Il comma 5 stabilisce che alle dirette dipendenze del Direttore generale delle finanze operano uffici di livello dirigenziale non generale. L'articolo 16, comma 1 prevede che la Direzione centrale studi a politiche economico fiscali svolga, anche in collaborazione con gli altri uffici del Dipartimento, le funzioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a). Il comma 2 prevede che la Direzione centrale studi e politiche giuridico-tributarie svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del dipartimento, le funzioni di cui all'articolo 15, comma. 1, lettera b). Il comma 3 prevede che la Direzione centrale per le agenzie e gli enti della fiscalità svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del dipartimento, nonché d'intesa con il dipartimento del tesoro, per quanto attiene alla definizione dei contenuti dell'atto di indirizzo triennale per la parte relativa alla valorizzazione degli immobili pubblici, le funzioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e), f) e g). Il comma 4 prevede che la Direzione centrale per le relazioni internazionali assicuri la partecipazione dell'Italia allo sviluppo dell'integrazione europea e della cooperazione internazionale in campo tributario e fiscale. Il comma 5 prevede che la Direzione centrale per il federalismo fiscale cura i rapporti con il sistema delle autonomie regionali e locali per lo sviluppo del federalismo fiscale e di ogni forma di decentramento dell'imposizione e del prelievo tributario e promuove - per quanto di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze - la cooperazione ed il coordinamento interistituzionale. Il comma 6 prevede i compiti della Direzione centrale per la comunicazione istituzionale della fiscalità. Il comma 7 stabilisce che la Direzione Sistema informativo della fiscalità svolge, anche in collaborazione con le altre Direzioni centrali del Dipartimento, operando in stretta collaborazione con le agenzie fiscali e contemperando le esigenze di unitarietà del sistema con quelle del rispetto dell'autonomia gestionale delle agenzie medesime, le funzioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera h). Il comma 8 stabilisce che l'Ufficio centrale del contenzioso tributario provvede alla gestione ed al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia tributaria.

**La RT** non considera, nello specifico, le norme in esame. La relazione illustrativa segnala invece che le norme provvedono a disciplinare anche l'organizzazione del Dipartimento delle politiche fiscali, la cui disciplina, sinora, è stata dettata da distinti regolamenti rispetto agli altri Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze.

**Al riguardo**, premesso che, complessivamente, il numero di uffici dirigenziali di livello generale del Dipartimento delle finanze è invariato in n. 8 unità rispetto a quelle già previste dall'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107 recante il Regolamento vigente, e che le n. 2 posizioni dirigenziali aggiuntive, di cui una per funzioni di coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, risultano, in parte, compensate dalla soppressione dell'Ufficio centrale amministrazione risorse, andrebbero richiesti chiarimenti in merito all'espletamento di alcune competenze aggiuntive, non previste dalla legislazione vigente, a valere delle risorse umane e strumentali disponibili.

In particolare, con riferimento alla III Direzione centrale (Agenzie fiscali), il nuovo ordinamento delle competenze prevede attribuzioni in materia di valorizzazione degli immobili pubblici (come l'VIII Direzione generale del Dipartimento del Tesoro) e di programmazione del fabbisogno finanziario delle Agenzie fiscali, mentre per l'VIII Direzione (ufficio centrale del contenzioso tributario) prevede compiti in materia di ottimizzazione delle attività delle commissioni tributarie.



## **SEZIONE IV**

### **(Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi)**

#### *Articoli 17-18*

#### *(Competenze del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi)*

L'**articolo 17**, **comma 1**, prevede che il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, svolga attività di supporto per il Ministero nonché ulteriori servizi per la P.A., tra cui gli approvvigionamenti delle Pubbliche Amministrazioni e l'elaborazione ed il pagamento degli stipendi dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato. **Il comma 2** prevede che il Capo del Dipartimento assicura il coordinamento, la promozione e lo sviluppo nelle materie delle politiche del personale del Ministero, la programmazione delle risorse, oltre a presiedere i Comitati Interdipartimentali di cui all'art. 3, comma 3. **Il comma 3** stabilisce che il Dipartimento si articola in uffici di livello dirigenziale generale. **Il comma 4** assegna al Dipartimento un posto di livello dirigenziale generale, con funzioni di studio e ricerca per coadiuvare il Capo del Dipartimento nel coordinamento del Dipartimento stesso. **Il comma 5** prevede che, alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento, operano uffici di livello dirigenziale non generale. Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento opera altresì un corpo di ispettori per le verifiche ed i controlli sulle articolazioni territoriali del Dipartimento. **Il comma 6** stabilisce che gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 3 provvedono, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, per quanto riguarda gli eventuali rapporti con organismi internazionali nelle materie di pertinenza dipartimentale, nonché per il supporto all'istruttoria nella predisposizione degli atti e nella formulazione delle proposte che il Ministero sottopone al CIPE.

**L'articolo 18**, **comma 1**, prevede che, attraverso la Direzione Centrale per la logistica e gli approvvigionamenti, il IV Dipartimento svolga una serie di funzioni in materia logistica. **Il comma 2** stabilisce che la Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e dell'innovazione svolga funzioni nella implementazione dei sistemi informativi. **Il comma 3** prevede che la Direzione Centrale per le Politiche del Personale svolga funzioni in materia di elaborazione e definizione delle politiche del personale del Ministero. **Il comma 4** stabilisce le funzioni della Direzione Centrale per i servizi al personale. **Il comma 5** prevede le funzioni della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro.

**La RT** non si sofferma, nello specifico, sulle disposizioni in esame. Per i profili complessivi del riordino si rinvia alle osservazioni formulate successivamente alla RT al Capo II<sup>4</sup>.

**Al riguardo**, va anzitutto premesso che l'articolo 17 riconosce, al comma 1, la competenza del IV Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze il compito di curare il pagamento delle retribuzioni di tutte le Amministrazioni statali, come previsto dall'articolo 1, comma 446, della legge finanziaria 2007: andrebbe pertanto chiarito se e in che misura tale adeguamento dei compiti sia suscettibile di determinare aggravii nei fabbisogni strumentali e organici del suddetto Dipartimento.

Per i restanti profili, si rinvia all'analisi della RT all'intero Capo II.

---

<sup>4</sup> La relazione illustrativa riferisce che l'accorpamento delle funzioni logistiche e di supporto del dicastero nell'ambito del Dipartimento consentirà di ridurre notevolmente il personale attualmente adibito a tali attività presso i singoli dipartimenti, ricollocandolo in attività a carattere istituzionale per il ramo di riferimento, attuando il disposto dell'articolo 1, comma 404 lettera f) della legge finanziaria 2007. In tal senso, precisa la relazione illustrativa, la principale novità è costituita dal fatto che si è ricompresa l'attività di supporto anche al Dipartimento delle politiche fiscali, venendosi, inoltre, nettamente a distinguere, nell'ambito dei compiti del D.A.G., le funzioni di gestione in materia di personale, sinora affidate ai servizi dipartimentali, da quelle relative alla gestione delle risorse strumentali. Segnala, inoltre, l'attribuzione al D.A.G. delle competenze assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze in materia di ragionevole processo dall'articolo 1, commi 1224 e 1225 della legge finanziaria 2007, e la riorganizzazione del Corpo ispettivo posto alle dirette dipendenze del Capo dipartimento. Nell'ambito di detto capo, prosegue, la relazione illustrativa, si opera la riduzione delle posizioni dirigenziali di I fascia (10 per cento) e di II fascia (5 per cento) previste dall'articolo 1, comma 404, lettera a) della legge finanziaria 2007.

## **Relazione tecnica al CAPO II**

*(Articoli da 5 a 18)*

**La RT** riferisce che tutte le disposizioni indicate al Capo II provvedono anzitutto all'attuazione dell'articolo 1, comma 404, lett. a), della legge finanziaria 2007, concernente la riduzione delle posizioni dirigenziali di I e di II fascia.

In applicazione di tale previsione che dispone, tra l'altro, una riduzione in misura non inferiore al 10% delle posizioni di livello dirigenziale generale e del 5% di quelle di livello dirigenziale non generale, viene effettuata la soppressione di posti di funzione di primo e di secondo livello e dei relativi posti di organico nell'ambito del riordino dei Dipartimenti, al fine di conseguire la riduzione degli uffici nella misura percentuale prevista dalla norma.

In proposito, la RT afferma che va premesso che l'assetto organizzativo attuale del MEF, preso a riferimento per l'adozione delle misure di riduzione in esame, è stato definito a seguito dell'emanazione di diversi atti normativi, quali il D.P.R. 28 febbraio 1998 n. 38, il D.P.R. 28 aprile 1998, n. 154, il D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107, il D.lgs. 3 luglio 2003, n. 173, il D.P.R. 3 luglio 2003 n. 227, nonché dei relativi decreti ministeriali relativi alla definizione dei compiti degli uffici dirigenziali non generali.

L'assetto così determinato è stato pertanto successivamente rivisto a seguito del riordino dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri disposto dal decreto-legge n. 181 del 2006, convertito dalla legge n. 233 del 2006, che, tra l'altro, ha previsto il trasferimento delle funzioni esercitate dal Dipartimento per le

politiche di sviluppo e di coesione del Ministero, e delle inerenti risorse umane, strumentali e finanziarie, parte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e parte al Ministero dello Sviluppo Economico. In attuazione di tale intervento, con il D.P.C.M. 31 gennaio 2007 e con separato provvedimento attualmente all'esame del Parlamento, è stata operata una diminuzione complessiva di n. 9 posti di funzione di livello dirigenziale generale e di 43 posti di livello dirigenziale non generale trasferiti dal MEF alle predette amministrazioni.

In seguito, la stessa legge finanziaria 2007, al comma 476, ha istituito, sempre nel rispetto dell'invarianza della spesa, il Servizio Studi della R.G.S. con funzioni di raccordo operativo con la Commissione tecnica per la finanza pubblica di cui al comma 474. Con il D.M. in fase di emanazione si è provveduto all'organizzazione del Servizio come Ufficio di livello dirigenziale generale, utilizzando, ai fini della compensazione, nelle more della revisione organizzativa del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, uno dei due posti di funzione dirigenziale di livello generale di studio e ricerca di cui all'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 154 del 1998.

A regime, la compensazione viene ora assicurata mediante la soppressione di tre dei tredici posti dirigenziali di livello non generale resi complessivamente indisponibili dal D.M. 21 gennaio 2005, per garantire l'invarianza della spesa a fronte degli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi agli esperti componenti del Comitato dei consulenti.

Al riguardo, la RT fa inoltre presente che la spesa complessiva per il Comitato è stata fissata dal citato decreto in 1.196.000 euro; tale

ammontare, a fronte di una retribuzione media complessiva lorda per esperto pari a 84.375 euro, desumibile dai parametri retributivi espressamente individuati nel decreto, consentiva l'attribuzione di un numero massimo di incarichi pari a 14.

Per effetto della modifica apportata dall'art. 13 del presente regolamento, il numero dei componenti viene pertanto ridotto a 5, con un risparmio di spesa pari a 774.000 euro, da computare in quello derivante dall'applicazione della lett. e) del comma 404.

Ne segue che, atteso che la spesa complessiva per l'organismo in esame si riduce a 422.000 euro circa, il numero dei posti da rendere indisponibili per il conferimento degli incarichi di esperto si riduce in maniera corrispondente a n. 5 posti dirigenziali di secondo livello. Ciò in applicazione dei suddetti parametri retributivi e considerato il costo medio unitario lordo di un dirigente di seconda fascia, pari a 105.000 euro.

Conseguentemente, tale riduzione consente di procedere alla soppressione dei n. 8 posti dirigenziali residui, dei n. 13 originariamente resi indisponibili, destinandone una parte (3 posti) per la compensazione del maggior onere derivante dalla corresponsione del trattamento economico complessivo, pari a circa 250.000 euro, al dirigente di I fascia preposto al Servizio Studi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Premesso quanto sopra, il dato complessivo su cui operare la riduzione prevista dalla norma in esame è di n. 68 posti di funzione di primo livello e 1.025 posti di funzione dirigenziale di livello non generale.

Attraverso la riduzione dei posti di funzione di livello dirigenziale generale e dei relativi posti di organico e l'applicazione della misura della riduzione del 10% delle posizioni apicali si perviene al risultato di 6,8 unità che, per effetto dell'applicazione della regola stabilita nelle linee guida per il computo dei posti da sopprimere, va arrotondato per eccesso a 7<sup>5</sup>.

Pertanto, i posti di funzione e di organico risultanti a seguito di tale operazione ammontano a n. 61 dai n. 68 previsti dalla legislazione vigente.

Considerato che il costo medio annuo lordo unitario di un dirigente incaricato di funzioni di livello generale ammonta, come detto, a circa 250.000 euro, la riduzione effettuata permette di conseguire un risparmio di spesa, che, considerato anche il tasso di cessazione dei dirigenti di prima fascia, può essere quantificato in euro 520 mila per il 2007, euro 750.000 per il 2008, 1.500.000 euro per il 2009 e 1.750.000 a regime. La RT precisa che tale ammontare di riduzione, in linea di massima, corrisponde al contributo complessivo che il Ministero dell'economia e delle finanze è chiamato a dare in termini di risparmio atteso con riferimento al totale della spesa sostenuta dai Ministeri per il personale e per il funzionamento.

Come pure si ricava dalla tabella allegata allo schema di regolamento, prosegue la RT, sono state inoltre ridotte le posizioni dirigenziali non generali e le relative posizioni di organico.

Per quanto riguarda le posizioni di seconda fascia, pari a 1.025, la riduzione operata è di n. 80 posizioni, corrispondente al 7,8% del

---

<sup>5</sup> Le sette posizioni dirigenziali di livello generale da sopprimere vengono così individuate: 1) n. 2 posti di funzione nell'ambito del Servizio di Controllo Interno (di cui al D.P.R. n. 227 del 2003); 2) n. 5 posti di funzione relativi all'attuazione del D.Lgs. n. 173 del 2003, di cui attualmente n. 3 risultano però conferiti.

totale dei posti, da individuare con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lett. e), della legge n. 400 del 1988.

I tempi con cui vengono raggiunti tali obiettivi di risparmio sono differenziati per i posti dirigenziali generali e non generali. Infatti, per quanto riguarda i posti dirigenziali generali, i tempi sono definiti nel rispetto delle garanzie contrattuali dei dirigenti, con un mantenimento dei contratti in essere fino alla scadenza. Tale pianificazione permetterà il raggiungimento di un obiettivo di risparmio a regime, che, come detto, è pari a 1.750.000 euro. La riduzione delle posizioni ed i relativi risparmi di spesa sono stati programmati tenuto conto dei posti rispondibili attualmente non ricoperti (pari a n. 2) e della scadenza dei relativi incarichi del personale dirigente di prima fascia.

Le posizioni dirigenziali di seconda fascia saranno invece soppresse con l'emanazione del regolamento, con un risparmio complessivo di 8.400.000 euro, tenuto conto che il costo medio unitario lordo di un dirigente di II fascia del Ministero dell'economia e delle finanze, prendendo in considerazione tutte le voci del trattamento economico fondamentale ed accessorio, comprensive degli oneri riflessi a carico dello Stato, come detto in precedenza, ammonta a circa 105.000 euro.

Tale risparmio è in parte potenziale in quanto non tutte le funzioni dirigenziali corrispondenti sono attualmente ricoperte, ma tuttavia vi sarà un risparmio immediato e non sarà ovviamente necessario ricoprire attraverso assunzioni o incarichi i relativi posti di funzione.

## Tabella di sintesi determinazione organici dirigenziali

<i>Dirigenti di prima fascia</i>		
	<b>Organico attuale</b>	<b>Org. nuovo regolamento</b>
Uffici di diretta collaborazione con il Ministro	1	1
Servizio di controllo interno	3	1
Dipartimento del tesoro	9	11
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato	33	29
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro	7	7
Dipartimento per le politiche	9	11
Scuola superiore dell'economia e delle finanze	1	1
Totale	63	61
Posti da definire	5	0
<b>Totale Generale (*)</b>	<b>68</b>	<b>61</b>

<i>Dirigenti di seconda fascia</i>		
	<b>Organico attuale</b>	<b>Org. nuovo regolamento</b>
<i>Dirigenti di seconda fascia con esclusione di quelli dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato</i>	<b>1025</b>	<b>945</b>

\* Non compresi n. 13 posti fuori ruolo istituzionale presso i collegi sindacali degli enti previdenziali e n. 5 posti relativi all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

**Al riguardo**, per i profili di copertura, per quanto concerne il computo dei risparmi, dal punto di vista metodologico, tenuto conto che le norme indicate nel Capo in esame sono espressamente richiamate nell'ambito delle misure applicative delle finalità previste dall'articolo 1, comma 404, lettera f), della Legge finanziaria 2007 (riduzione degli organici dei ministeri dedicati a funzioni di supporto) andrebbe anzitutto chiarita la distinzione concettuale tra risparmi "potenziali" e risparmi effettivi riportata in RT, nell'ambito della riduzione delle dotazioni organiche, dal momento che, a rigore, i soli



secondi fattori di economia dovrebbero essere conteggiati ai fini della verifica della coerenza del dispositivo di riordino con i risparmi complessivamente indicati dall'articolo 1, comma 416, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007)<sup>6</sup>.

In tal senso, si osserva, infatti, che gli stanziamenti iscritti nel bilancio a legislazione vigente per il 2008 dovrebbero scontare le sole economie effettive e non anche quelle "potenziali", dal momento che i saldi tendenziali già dovrebbero scontare, per il triennio 2007/2009, i risparmi correlati all'articolo 1, comma 416, della legge finanziaria 2007.

Inoltre, sempre sotto il profilo metodologico, è da rilevare che anche la stima dei risparmi effettivi nel biennio 2008/2009 dovrebbe essere acclarata non alla luce delle variazioni disposte all'organico di diritto del MEF, bensì tenendo conto delle posizioni organiche effettivamente occupate, dalla cui cessazione deriveranno risparmi di spesa. Ciò al netto delle ordinarie cessazioni dal servizio e dai nuovi accessi programmati<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Tale norma indica economie pari a 7, 14 e 20 milioni di euro nel triennio 2007/2009 e, a decorrere da tale anno, in relazione alle misure di cui ai commi 404-415 e 425-429, recante misure di razionalizzazione dei Ministeri e di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Di tali risparmi, è previsto che 5 milioni di euro nel 2007, 10 milioni nel 2008 e 15 dal 2009 derivino dal riordino del Ministero dell'interno (comma 425) e del Ministero dell'economia e delle finanze (commi 426-429).

<sup>7</sup> Circa la criticità della "cronologia" dei risparmi attesi nel triennio 2008/2010 e a decorrere, si segnala che lo stesso Piano operativo allegato alla RT, al punto 2.1.a, riferisce che la soppressione delle posizioni dirigenziali di I fascia avverrà alla scadenza dei contratti in essere e, comunque, entro 24 mesi dall'approvazione del Regolamento, mentre, per le posizioni di seconda fascia, la riduzione opererà già con l'approvazione del regolamento. In proposito, sempre per i profili di copertura, a fronte della indicazione in RT della soppressione di n. 7 posizioni dirigenziali di livello generale, la medesima relazione specifica che n. 3 posizioni corrisponderebbero ad incarichi già conferiti, per cui, in applicazione D.P.C.M. 13 aprile 2007, recante le *"Linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 404 -416 della legge 27 dicembre 2006, n. 296"*, al punto 1 (Obiettivi specifici definiti in via quantitativa), la rivisitazione del numero degli incarichi dovrà giocoforza tener conto della necessità di rispettare le garanzie contrattuali dei dirigenti. Indicazione, quest'ultima, che, in particolare in relazione al contingente soppresso di dirigenti appartenenti alla II fascia, farebbe pensare alla soppressione di posizioni vacanti dal momento che la razionalizzazione opererebbe già dall'approvazione del regolamento.

Sul piano metodologico, nel rinviare alla tavola riassuntiva dei risparmi indicata all'articolo 25, si osserva che entrambe le circostanze fanno pertanto ritenere che le economie contabilizzate rappresentano l'effetto di riduzioni a valere di posizioni dirigenziali vacanti, con l'effetto di esprimere un ammontare di risparmi in parte insussistente. È questo un punto di particolare rilevanza, su cui è necessario un chiarimento da parte del Governo.

Inoltre, si osserva ancora che, a fronte di economie complessive che la norma relativa alla riduzione di posizioni dirigenziali indica a decorrere dal 2007 all'articolo 1, comma 416, della legge finanziaria 2007 - e che, pertanto, dovrebbero essere già scontate dai saldi a legislazione vigente -, le economie di spesa non realizzate per il 2007 con il dispositivo in esame, andranno necessariamente realizzate nell'ambito del riordino delle strutture periferiche del Ministero dell'interno, anch'esso scontato nell'ambito delle economie indicate dall'articolo 1, comma 416, della legge finanziaria 2007 ed ancora da realizzare.

In proposito, si osserva aggiuntivamente che il citato D.P.C.M. 13 aprile 2007, recante le "*Linee guida*", al punto 1 (Obiettivi specifici definiti in via quantitativa), prevede che la riduzione delle dotazioni organiche dovrà avvenire in ciascun dicastero coinvolto esclusivamente "in proporzione" alle previsioni iniziali di spesa, concernenti il funzionamento e l'assetto organizzativo e non le competenze d'istituto.

Anche in merito alle economie attese dalla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni, tenuto conto che il Piano operativo, al punto 2.1.b, prevede che l'accorpamento delle funzioni in un unico

Dipartimento richiederà un congruo periodo di tempo, al fine di consentire l'emanazione dei decreti ministeriali che individuino in maniera dettagliata le funzioni dei singoli uffici e di permettere alle diverse strutture di adeguare i processi operativi, andrebbe chiarito se tale esigenza di gradualità è suscettibile di determinare effetti negativi anche nella gradualità dei risparmi attesi invece nel triennio.

Peraltro, si segnala in proposito che il D.P.C.M. 13 aprile 2007, recante le "*Linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 404 -416 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*", al punto 1 (Obiettivi specifici definiti in via quantitativa), stabilisce che la riduzione del personale addetto ai servizi di supporto dovrà essere modulato, in concreto, avendo cura di non incidere sul livello qualitativo dei servizi resi nei confronti delle altre strutture dei ministeri e tenendo conto, in ogni caso, dell'obiettivo di assicurare la copertura dello specifico fabbisogno di queste ultime.

Sul punto, con riferimento al miglioramento dell'efficienza dovuto alla riduzione del personale applicato a funzioni di supporto, indicato dall'articolo 1, comma 404, lett. f), della legge finanziaria 2007, andrebbero richiesti chiarimenti circa i dati riportati nel Piano operativo, i quali indicherebbero un totale di 15.611 unità complessivamente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per cui il 15 per cento indicherebbe un ammontare massimo di unità applicate al IV dipartimento per le funzioni di supporto (risorse e amministrazione del personale) non superiore a 2.341, a fronte delle 6.094 unità complessive in servizio al 31 dicembre 2006.

**CAPO III**  
**(ORGANI DI CONSULENZA, COLLEGIALI, ALTRI**  
**ORGANISMI ED ISTITUZIONI)**

*Articoli 19-20*

*(Utilizzo ottimale degli esperti operanti negli organismi di  
consulenza dei Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria generale  
dello Stato - Disposizioni in materia di personale del Servizio  
consultivo ed ispettivo tributario)*

**L'articolo 19** stabilisce che, con proprio decreto, ogni due anni, il Ministro dell'economia e delle "finanze, sulla base delle priorità stabilite nel Documento di programmazione economico finanziaria e della sua direttiva annuale emanata a seguito dell'approvazione della legge di bilancio, può modificare la distribuzione numerica degli esperti che compongono il Consiglio di cui all'art. 7 ed il Comitato di cui all'art. 13, fermo restando il numero massimo di unità, e senza aggravii di oneri complessivi a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero.

**L'articolo 20, comma 1**, prevede che gli esperti del Servizio consultivo ed ispettivo tributario possono essere assegnati, oltre che ai singoli dipartimenti del Ministero ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, alle Agenzie fiscali ed alla Scuola Superiore dell'economia e delle finanze. Al Servizio possono essere assegnati non più di cento dipendenti dell'Amministrazione economica e finanziaria. L'assegnazione al Servizio è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ha durata non superiore a due anni ed è rinnovabile. In caso di mancato rinnovo, alla scadenza del periodo di assegnazione il personale è automaticamente restituito all'amministrazione-di provenienza.

**La RT** riferisce le norme in esame si pongono in attuazione che dell'articolo 1, comma 404, lett. e) della legge finanziaria 2007, laddove sono riportate norme in materia di riduzione organi di consulenza, collegiali ed altri organismi ed istituzioni.

In particolare, in applicazione del citato art. 1, comma 404, lett. e), si è provveduto a disporre la riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio, ridimensionando tanto il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti (cfr. art. 7), che opera nell'ambito del

Dipartimento del Tesoro, quanto il Comitato dei Consulenti del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (cfr. art. 13).

**Al riguardo**, per i profili di copertura relativi all'articolo 19, si osserva che la previsione della possibilità di provvedere con decreto ministeriale alla variazione della distribuzione numerica del consiglio degli esperti di cui all'articolo 7 e il comitato indicato dall'articolo 13, fermo restando il numero complessivo di 21 unità, dovrebbe opportunamente escludere qualsiasi onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato, oltre che per gli stanziamenti del Ministero dell'economia e delle finanze<sup>8</sup>.

In relazione all'articolo 20, andrebbe invece confermata la neutralità delle previsione di un contingente di personale del Ministero dell'economia e delle finanze, indicato fino a n. 100 unità, da assegnare al Servizio consultivo ed ispettivo tributario (SECIT), con l'indicazione delle unità attualmente di fatto in supporto a tale organismo<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> In tal senso, ad analogo rilievo formulato dal relatore nel corso dell'esame in V Commissione alla Camera dei deputati, il rappresentante del Governo si è dichiarato favorevole alla riformulazione della clausola in questione. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, V Commissione bilancio, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 30 ottobre 2007, pagina 65.

<sup>9</sup> In proposito, si segnala che l'attuale organigramma del SECIT consta di n. 3 Uffici dirigenziali di *staff* alla direzione del Servizio, di n. 4 uffici di segreteria tecnica di supporto ai IV Gruppi di lavoro e di n. 2 Uffici dirigenziali di II livello (servizi tecnico tributari e servizi amministrativi). La dotazione organica di diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 28 del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287, riferito al contingente di cui alla norma istitutiva del Servizio indicata all'articolo 12, comma 4, della legge 24 aprile 1980 (legge finanziaria 1981) riconosce al Servizio, per il necessario supporto, n. 100 unità appartenenti alle qualifiche apicali della terza area (ex qualifiche ad esaurimento e profili professionali corrispondenti all'ex VII e IX livello, a cui si aggiungono n. 100 unità appartenenti all'area B (ex VI e VII qualifica), in aggiunta alle n. 2 posizioni dirigenziali di II fascia per gli uffici di supporto tecnico e amministrativo. Tali unità sono da considerarsi tutte ricomprese nella dotazione complessiva assegnata al Dipartimento delle finanze. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Sito internet, *link* del SECIT.

**CAPO IV**  
**(ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DEL MINISTERO**  
**DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE)**

*Articoli 21-24*

*(Soppressione dei Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nonché delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali dei servizi vari - Ragionerie territoriali dello Stato - Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze - Disposizioni in materia di organizzazione degli Uffici territoriali)*

**L'articolo 21, comma 1**, stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono soppressi i Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nonché le Ragionerie provinciali dello Stato e le Direzioni provinciali dei servizi vari. **Il comma 2** provvede ad istituire: *a)* le Ragionerie territoriali dello Stato; *b)* le Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze. **Il comma 3** stabilisce Le residue funzioni dei Capi Dipartimento provinciali previste dall'art. 1, comma 8, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, sono attribuite, secondo la rispettiva competenza, ai direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato ed ai direttori delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze.

**L'articolo 22, comma 1**, prevede che le Ragionerie territoriali dello Stato sono organi locali del Ministero dell'economia e delle finanze e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. **Il comma 2** stabilisce che le Ragionerie territoriali dello Stato, costituite nel numero complessivo di 63, svolgono, su base regionale ovvero interregionale e interprovinciale, le funzioni attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato dal presente regolamento. **Il comma 3** prevede che le Ragionerie territoriali provvedono alle attività in materia di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica con riferimento alle realtà istituzionali presenti nel territorio anche nell'ottica dei processi di federalismo amministrativo; esercitano nei confronti degli organi decentrati e degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato il controllo di regolarità amministrativo-contabile su tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato, la vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale e le altre competenze per il funzionamento dei servizi.

**L'articolo 23, comma 1**, prevede che le Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze sono organi locali del Ministero dell'economia e delle finanze e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi. **Il comma 2** stabilisce che le Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, costituite nel numero complessivo di 63, svolgono, su base regionale,

ovvero interregionale e interprovinciale, i compiti ed i servizi di competenza *del* Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi. Svolgono altresì attività e servizi per conto di altre strutture del Ministero.

**L'articolo 24**, comma 1, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono individuate le sedi territoriali da chiudere sulla base dei seguenti criteri: *a)* bacino di utenza dei servizi resi in relazione alle funzioni assegnate; *b)* interazioni con le attività svolte dalle singole amministrazioni; *c)* popolazione residente; *d)* distanza tra le sedi e conformazione geografica del territorio; *e)* logistica; *f)* mobilità regionale e sistema dei trasporti; *g)* consistenza del personale. Il comma 2 stabilisce che il medesimo decreto determina tra le sedi di cui al comma che precede, in un numero non inferiore a 20 quelle la cui chiusura avviene entro i dodici mesi successivi. Il comma 3 prevede che il decreto determina altresì le ulteriori 20 sedi, la cui chiusura avrà luogo entro 24 mesi, costituendo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore, presidi territoriali attraverso il temporaneo funzionamento di uffici non dirigenziali alle dirette dipendenze della Ragioneria o della Direzione territoriale di riferimento.

**La RT** con riferimento all'articolo 1, commi 426-429 della Legge finanziaria 2007 (Definizione articolazione territoriale periferica) riferisce che il capo IV del regolamento prevede la riduzione di n. 40 uffici provinciali per ciascuna delle due strutture territoriali (Ragionerie e Direzioni) in due fasi: la prima, con la chiusura dei primi 20 uffici provinciali nell'arco dei dodici mesi successivi all'emanazione del decreto di individuazione e la contestuale trasformazione degli altri 20 in presidi territoriali a livello non dirigenziale; la seconda con la chiusura dei presidi territoriali rimasti nei successivi 12 mesi.

L'individuazione delle sedi da chiudere avverrà sulla scorta dei seguenti criteri, coerenti con le linee guida: 1) bacino di utenza dei servizi resi in relazione alle funzioni assegnate; 2) interazioni con le attività svolte dalle singole amministrazioni, 3) popolazione residente; 4) distanza tra le sedi e conformazione geografica del territorio; 5) logistica, mobilità regionale e sistema dei trasporti; 6) consistenza del personale.

Sulla base del costo medio sostenuto per gli oneri di funzionamento di un ufficio periferico, con riferimento a tipologie diverse di sedi, è stato stimato un risparmio potenziale complessivo pari, a 8.300.000 euro a regime, con un'incidenza dei canoni di locazione del 75-80% circa. La restante parte è costituita da una riduzione delle spese di funzionamento (energia elettrica, riscaldamento, manutenzione, pulizia, sorveglianza), tenendo in ogni caso in considerazione che parte di questi costi verranno in ogni caso "trasferiti" sulla sede ricevente, ma senza considerare gli eventuali oneri aggiuntivi che si dovessero sostenere in caso di adeguamento delle sedi riceventi o ricerca di nuove sedi. La cadenza temporale indicata nella tabella è stata determinata ipotizzando di conseguire il 50% dei risparmi stimati, pari a 4.150.000 euro, con la chiusura delle prime 40 sedi (Ragionerie e Direzioni provinciali) ed il successivo 50% con la chiusura delle restanti 40 sedi.

D'altronde il Piano programmatico di attuazione allegato allo schema espone i criteri e le modalità della transizione da una struttura decentrata che prevede sedi della Direzione provinciale del tesoro e della Ragioneria provinciale dello Stato in ogni capoluogo di provincia, ad un'articolazione delle sedi per distretti territoriali comprensivi di più capoluoghi.

**Al riguardo**, per i profili di copertura, in merito all'effetto finanziario del riordino sull'articolazione decentrata sul territorio del Ministero dell'economia e delle finanze, andrebbe confermato che la distribuzione delle economie attese nel biennio 2008-2009 e a decorrere da tale anno, indicata nel prospetto di sintesi riportato in



RT, risulti coerente con la tempistica delle fasi indicate nel "programma di attuazione", in cui si prevede che nel 2008 verrà operata la sola chiusura di n. 20 sedi, per cui rimarranno dei presidi territoriali distaccati (uffici di livello non dirigenziale) per ulteriori dodici mesi; mentre, dal 2009, in aggiunta alla soppressione anche dei citati presidi, si provvederà alla chiusura anche delle restanti 20 sedi.

Sul punto, considerate anche le indicazioni del Piano operativo, al punto 2.1.c, che reca la tempistica procedurale di chiusura delle sedi, andrebbe confermato che la tempistica della chiusura delle sedi risulti in tutto coerente con l'effetto dei risparmi stimati, dal momento che lo stesso Piano si richiama a processi di coinvolgimento delle OO.SS. al fine di trovare soluzione ai necessari processi di riallocazione del personale (1.600-1.700 unità).

In particolare, fermo restando i chiarimenti acquisiti nel corso dell'esame in V commissione presso la Camera dei deputati<sup>10</sup>, sarebbero opportuni più puntuali dati circa le spese attualmente sostenute per il funzionamento delle sedi soppresse, o di cui si prevede la soppressione nel prossimo biennio, con l'indicazione dei singoli capitoli di riferimento su cui esse attualmente vanno a gravare.

In proposito, per i profili di quantificazione, con specifico riferimento alle spese di funzionamento, sarebbero opportuni gli

---

<sup>10</sup> In proposito, nel corso dell'esame in V commissione alla Camera dei deputati il rappresentante del Governo riferiva "la tabella riepilogativa delle riduzioni di spesa, allegata alla relazione tecnica, correttamente include tra i risparmi effettivi derivanti dal provvedimento quelli relativi alla misura", e, pertanto, "lo schema di regolamento contiene disposizioni che delineano puntualmente il percorso attuativo del processo di razionalizzazione, fissando sia i termini per procedere alla riduzione della rete periferica sia i criteri da utilizzare per l'individuazione degli uffici da sopprimere unitamente ai relativi strumenti di attuazione". Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 30 ottobre 2007, pagina 65.

elementi di dettaglio da cui desumere l'ammontare delle economie complessive nel biennio 2008 e 2009, atteso che nel primo anno, delle n. 40 sedi di cui si prevede la cessazione entro il 2009, n. 20 sedi conteranno a funzionare quali strutture distaccate di altri uffici, presso cui verrà ricongiunta la titolarità dell'incarico dirigenziale.

In tal senso, oltre a una conferma della situazione complessiva del personale attualmente in servizio presso le sedi interessate dalla soppressione e dall'accorpamento (il Piano operativo limita le unità interessate dal dispositivo in esame a n. 1.600 complessive tra I e II Dipartimento), andrebbero richiesti lumi circa le modalità e gli istituti previsti per il trasferimento del relativo personale presso altri uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero, di altre amministrazioni statali della provincia, nonché, in tal caso, gli ipotizzabili effetti finanziari in termini di differenze stipendiali con le amministrazioni riceventi<sup>11</sup>.

Inoltre, come già osservato recentemente<sup>12</sup>, andrebbero comunque acquisite rassicurazioni circa l'effetto *medio tempore* del dispositivo in esame, che prefigura anche la possibilità del passaggio ad un altro comparto degli interessati con il diritto al relativo trattamento economico fondamentale che, come emerso anche da un recente referto della Corte dei conti<sup>13</sup>, è tra le cause della sensibile crescita del costo del lavoro nel pubblico impiego registrato negli

---

<sup>11</sup> In proposito, nel corso dell'esame del provvedimento presso la V Commissione alla Camera dei deputati, il rappresentante del Governo riferiva che l'Amministrazione ha assunto l'impegno a mantenere il personale di tali sedi nella stessa città, in modo da ridurre il pendolarismo. A tale proposito, si sta valutando la possibilità di impiegare, su base volontaria, tale personale nelle sedi periferiche di altre amministrazioni statali impiegate nel medesimo territorio, come quella del Ministero della giustizia e quella delle agenzie fiscali". Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 24 ottobre 2007, pagina 82 e seguenti.

<sup>12</sup> Nota di lettura n. 61, ottobre 2007, pagina 258.

<sup>13</sup> Cfr. CORTE DEI CONTI, Sezioni riunite in sede di Controllo, III Collegio, deliberazione n. 21/2007 in merito alla definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006/2009.

ultimi anni, a ragione dei meccanismi di adeguamento con il cumulo di istituti economici rispetto all'amministrazione di provenienza.

Infine, si segnala che il D.P.C.M. 13 aprile 2007, recante le *"Linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 404 -416 della legge 27 dicembre 2006, n. 296"*, al punto 2 (Obiettivi specifici definiti non in via quantitativa), riferisce che la razionalizzazione delle sedi decentrate delle amministrazioni ministeriali dovrà avvenire attraverso l'accorpamento degli uffici in sedi regionali, laddove possibile, la concentrazione degli uffici tramite l'accorpamento negli uffici territoriali di Governo (Prefetture), nonché la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, ivi compresa l'utilizzazione di beni immobili di proprietà pubblica. In merito andrebbe chiarita la mancata considerazione delle richiamate indicazioni programmatiche nel riordino delle sedi periferiche del MEF e la consistenza del rischio che possano derivarne ricadute sulla effettiva realizzazione dei risparmi attesi.

In proposito, per i profili di copertura, va inoltre considerato che l'eventualità di un accorpamento degli uffici soppressi presso le sedi regionali o interprovinciali di riferimento, determinerebbe, con ogni probabilità, anche un sensibile incremento dei fabbisogni di spesa di funzionamento per tali ultimi Uffici, a partire dalla necessità di disporre di immobili per le rispettive sedi, adeguati ai nuovi fabbisogni derivanti dal riordino<sup>14</sup>. Fattore, quest'ultimo, che potrebbe,

---

<sup>14</sup> E' appena il caso di osservare che, al di là del fattore quantitativo inerente alle superfici dei locali presso cui sono ubicate le sedi, che dovranno rendersi idonee all'ampliamento delle competenze territoriali degli uffici, è evidente che l'eventuale maggiore spesa per fitti di immobili vedrà un corrispondente aumento a parità di metri quadrati, dovendo ampliarsi, con ogni probabilità, le sedi ubicate in città a maggior densità abitativa.

in tutto o in parte, compensare le economie derivanti dalla chiusura delle sedi periferiche.

Sul punto, appare necessaria l'acquisizione di chiarimenti da parte del Governo, tenuto conto del fatto che i risparmi in questione sono conteggiati nell'aliquota della componente effettiva, e non meramente "potenziale", delle economie derivanti dal riordino.

In ordine all'effetto atteso in termini di economie di spesa sulle spese di funzionamento delle sedi soppresse, si rinvia anche alle osservazioni a margine dell'articolo 25.

## **CAPO V**

### **(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE)**

#### *Articoli 25-26*

#### *(Dotazioni organiche - Ruolo del personale)*

**L'articolo 25, comma 1**, prevede che in attuazione dell'art. 1, comma 404, lett. a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le dotazioni organiche del personale dirigenziale del Ministero sono rideterminate, in riduzione, secondo la Tabella allegata al decreto di cui costituisce parte integrante, che comprende anche n. 3 posti di funzione dirigenziale generale da destinare agli uffici di diretta collaborazione e alla Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze. **Il comma 2** stabilisce che la riduzione dei posti di cui al comma 1 ha effetto dalla scadenza degli incarichi attualmente in corso, anche per effetto del collocamento a riposo. **Il comma 3** prevede che in considerazione del nuovo assetto organizzativo del Ministero e della necessità di contenere il personale addetto a funzioni di supporto ai sensi dell'art. 1, comma 404, lett. f) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, siano rideterminate le dotazioni organiche assicurando una riduzione del 10 per cento.

**L'articolo 26, comma 1**, prevede l'istituzione del ruolo unico del personale del Ministero. **Il comma 2**, stabilisce che è fatta comunque salva la possibilità, nell'ambito delle normative contrattuali vigenti e tenendo conto delle specifiche professionalità, di utilizzare il personale nelle diverse articolazioni dipartimentali.

**La RT** riferisce che le norme indicate dal presente Capo V prevedono la rideterminazione delle dotazioni organiche che, per quanto attiene il personale "non dirigente", terranno conto della necessità di contenere il personale di supporto entro il limite del 15% fissato dall'art. 1, comma 404, lett. f) coerentemente con i piani di riallocazione dell'eventuale eccedenza. Inoltre, in considerazione del processo di riorganizzazione ed in ragione di quanto definito dalle Linee Guida emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si procederà alla riduzione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale nella misura del 10 per cento. Tale riduzione porta ad un risparmio potenziale di 62.667.000 euro, determinato dal prodotto tra la riduzione del 10 per cento dell'organico teorico (corrispondente a 1.899 unità di personale) e la retribuzione media di un dipendente appartenente all'area funzionale B, posizione economica B3, comprensivo di retribuzione fissa, accessoria e degli oneri riflessi, (pari a circa 33.000 Euro).

Nella tabella allegata si indicano, analiticamente, i principali interventi ed i conseguenti risparmi di spesa, con una suddivisione tra risparmi effettivi e risparmi potenziali.

<b>Disposizione normativa</b>	<b>Misure attuative</b>	<b>Anno 2007</b>	<b>Anno 2008</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>A regime 2010</b>
<b><i>Risparmi effettivi</i></b>					
Art. 1 comma 404 lett. a) Riduzione 10%. Uffici livello dirigenziale generale	Soppressione di n. 7 posizioni dirigenziali generali	€520.000	€750.000	€1.500.000	€ 1.750.000
Art. 1 commi 404 lett. c), 426, 427 e 428 rideterminazione delle strutture periferiche	Soppressione dei Dipartimenti provinciali e chiusura di 80 Uffici (40 DPSV e 40 RPS) di cui 40 entro 12 mesi dall'emanazione del DM di cui all'art. 24 del regolamento ed ulteriori 40 entro 24 mesi		€4.150.000	€8.300.000	€ 8.300.000
Totale Risparmi effettivi		€520.000	€4.900.000	€9.800.000	€ 10.050.000
<b><i>Risparmi potenziali</i></b>					
Art. 1 comma 404 lett. a) Riduzione 5% Uffici livello dirigenziale non generale	Soppressione n. 80 posizioni dirigenziali non generali		€8.400.000	€8.400.000	€ 8.400.000
Art. 1 comma 404 lett. e) Riduzione degli organismi di analisi, consulenza, e studio di elevata specializzazione	Riduzione dei componenti del Consiglio tecnico-scientifico degli esperti e del Comitato di consulenza (artt 7 e 13 del regolamento)		€774.000	€774.000	€ 774.000
Art. 1 comma 404 lett. f) Riduzione "delle dotazioni organiche del personale di supporto	Riduzione delle dotazioni organiche teoriche del personale non dirigenziale (art 25 del regolamento)		€62.667.000	€62.667.000	€ 62.667.000
Totale Risparmi potenziali			€71.841.000	€71.841.000	€ 71.841.000
<b><i>Totale Risparmi effettivi e potenziali</i></b>		€ 520.000	€ 76.741.000	€ 81.641.000	€ 81.891.000

I valori indicati in corrispondenza di ogni anno sono da intendersi cumulati

**Al riguardo**, per i profili di copertura, riprendendo le osservazioni metodologiche già formulate al Capo II in ordine ai criteri metodologici di congruità del computo rispetto alla contabilizzazione a l.v. dei risparmi attesi, si rileva che, a rigore,

andrebbero conteggiati, ai fini della verifica della coerenza del dispositivo di riordino con i risparmi complessivamente indicati dall'articolo 1, comma 416, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) e già scontati a legislazione vigente, i soli risparmi effettivi e non quelli potenziali. Difatti, in relazione al citato comma la legge finanziaria 2007 indica, direttamente in norma, economie di spesa pari a 7 mln, 14 mln nel biennio 2007/2008 e 20 milioni di euro per il 2009 e a decorrere da tale anno, in relazione alle misure di cui ai commi 404-415 e 425-429, recanti misure di razionalizzazione dei Ministeri e di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze<sup>15</sup>.

Sul punto, per i profili di copertura, si osserva anzitutto che, a fronte di economie che decorrono dal 2007, le quali risultano pertanto già scontate dai saldi a legislazione vigente, la RT espone effetti che decorrono, invece, in massima parte, inevitabilmente dal solo 2008, ad eccezione della riduzione degli uffici dirigenziali generali<sup>16</sup>, per cui, fermo restando l'ammontare delle economie complessive indicate dall'articolo 1, comma 416 della legge finanziaria 2007, le economie di spesa eventualmente non realizzate con il dispositivo in esame nel 2007 andranno necessariamente realizzate nell'ambito del riordino delle strutture periferiche del Ministero dell'interno.

Inoltre, in merito all'effetto finanziario del riordino sull'articolazione decentrata del ministero dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 1, commi 426-429, della legge

---

<sup>15</sup> Di tali risparmi, è previsto che 5 milioni di euro nel 2007, 10 milioni nel 2008 e 15 dal 2009 derivino dal riordino del Ministero dell'interno (comma 425) e del Ministero dell'economia e delle finanze (commi 426-429).

<sup>16</sup> In proposito, si rinvia alle osservazioni formulate in relazione al Capo II, laddove la RT riferisce che delle n. 7 posizioni dirigenziali soppresse per effetto del riordino, n. 2 sono ad oggi occupate per incarichi già assegnati, per cui le relative economie potranno contabilizzarsi solo alla scadenza dei contratti.

finanziaria 2007, andrebbe confermato che la distribuzione delle economie attese nel biennio 2008/2009 e a decorrere da tale anno, indicata nel prospetto di sintesi riportato in RT, risulti coerente con la tempistica delle fasi indicate nel "programma di attuazione", in cui si prevede che nel 2008 verrà operata la sola chiusura di 20 sedi, per cui rimarranno dei presidi territoriali distaccati (uffici di livello non dirigenziale) per ulteriori dodici mesi, mentre dal 2009, oltre alla soppressione anche dei citati presidi, si provvederà alla chiusura anche delle restanti 20 sedi.

In particolare, fermo restando i chiarimenti acquisiti nel corso dell'esame in V commissione presso la Camera dei deputati<sup>17</sup>, andrebbero richiesti più puntuali dati circa le spese attualmente sostenute per il funzionamento delle sedi sopresse o di cui si prevede la soppressione, fornendo l'indicazione dei singoli capitoli di riferimento su cui esse attualmente vanno a gravare.

---

<sup>17</sup> In merito, nel corso dell'esame presso la V commissione della Camera dei deputati, il rappresentante del Governo ha riferito che "è stata effettuata una stima dei risparmi derivanti dalla riduzione della rete periferica prendendo a riferimento la media delle spese di funzionamento sostenute dalle sedi attualmente operanti, tenendo anche conto che, al momento dell'individuazione delle sedi interessate, l'eterogeneità delle stesse potrà determinare scostamenti, seppure minimi, rispetto alla stima compiuta". Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 30 ottobre 2007, pagina 65.



**CAPO VI**  
**(NORME COMUNI, TRANSITORIE, FINALI E DI**  
**ABROGAZIONE)**

*Articoli 27-28*

*(Disposizioni transitorie - Norme finali e abrogazioni)*

L'**articolo 27** prevede che fino all'adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 2, ciascun Dipartimento e ciascun ufficio dirigenziale generale opererà avvalendosi degli esistenti uffici dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione.

L'**articolo 28, comma 1**, stabilisce che quando leggi, regolamenti, decreti, altre norme o provvedimenti fanno riferimento alle Ragionerie Provinciali dello Stato ovvero alle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari, il riferimento si intende rispettivamente alle Ragionerie territoriali dello Stato ed alle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze. Il **comma 2** prevede che sono o restano abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente regolamento e, in particolare, le seguenti: a) il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, eccetto le disposizioni dell'articolo 9; b) il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154; c) il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61; d) il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, eccetto le disposizioni del Capo V. Il **comma 3** stabilisce che l'attuazione del presente regolamento non comporta, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

**La RT** non si sofferma sulle norme.

**Al riguardo**, con riferimento al comma 3, si formula rinvio alle riflessioni riportate a margine degli articoli precedenti.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico  
per gli utenti intranet del Senato alla url  
<http://www.senato.intranet/intranet/bilancio/home.htm>

**Senato della Repubblica**  
www.Senato.it